

Gentili dottori,

con il presente documento vogliamo aggiornarvi sulla corretta modalità di gestione della novità introdotta dal DL Rilancio relativamente all'aliquota iva di alcuni prodotti (mascherine, gel, guanti ecc).

FATTURE SENZA IVA PER MASCHERINE, GEL, ECC.

Alla luce della novità introdotta dall'art. 124 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), consistente in una "riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", vi aggiorniamo sulle corrette modalità di gestione contabile, benché persistano ancora molti dubbi sui risvolti pratici di questa disposizione.

È infatti ancora aperto il dibattito se si tratti di una vera e propria esenzione Iva, di un'aliquota "zero" o di una "non imponibilità".

In attesa di una auspicabile veloce precisazione dall'Amministrazione Finanziaria, in fase di vendita di mascherine, gel e tutti gli altri prodotti indicati dall'art. 124 del DL Rilancio (vedasi ns circolare n. 11 del 20.5.2020) è sufficiente emettere il classico "scontrino" avendo cura di annotare tra i corrispettivi della giornata la quota parte di vendite "senza iva".

Qualora, invece, il cliente chiedesse la fattura, sarà necessario emetterla (cartacea o elettronica a seconda del soggetto) senza addebito dell'iva. **Il riferimento normativo da indicare in fattura è proprio l'art. 124 del Decreto Legge 34/2020.**

Ricordiamo che, in caso di fattura emessa senza iva (non imponibile, esente, fuori campo ecc.) **è necessario assolvere all'imposta di bollo qualora l'importo sia superiore ad euro 77,47** (si pensi alle classiche fatture sanitarie).

MODALITA' ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Sulle fatture cartacee (come quelle emesse da medici) solitamente si adempie a questo obbligo applicando la marca da bollo da due euro (il contrassegno che si compra anche in tabaccheria) sul documento stesso.

Sulle fatture elettroniche, invece, il pagamento del bollo avviene in modalità "virtuale" tramite il modello F24, da pagare nella sola modalità telematica.

Con l'introduzione dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, il bollo sulle fatture elettroniche deve essere pagato trimestralmente entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Una specifica funzione dell'area riservata di *fatture e corrispettivi* sul sito dell'Agenzia delle Entrate calcola e rende noto l'ammontare dell'imposta da pagare per ogni trimestre direttamente dal proprio account, basandosi sui dati delle fatture transitate dal Sistema di Interscambio. Per ciascuna scadenza, con un semplice click, sono immediatamente disponibili i modelli F24 già compilati oppure impostando l'iban, si può richiedere l'addebito delle somme sul conto corrente. Ricordiamo che, affinché il sistema di interscambio acquisisca regolarmente i dati dell'imposta di bollo "virtuale", **è necessario che il gestionale attraverso il quale vengono elaborate ed emesse le fatture elettroniche sia correttamente abilitato alla trasmissione di questo dato. In attesa di chiarimenti ufficiali, il "codice iva" N4 sembrerebbe quello più indicato da impostare nella fattura elettronica per questa "esenzione".**

Invitiamo pertanto a consultare il tecnico del software per verificare che le impostazioni siano corrette.

VERIFICHE E VERSAMENTI

Il Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha posticipato al 1° gennaio 2021 l'entrata in funzione di un sistema di controlli automatizzati per "integrare" le fatture emesse che non recano, nel file elettronico, l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo.

NOTA BENE: Trimestralmente, il nostro studio predisporrà il modello F24 con l'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati risultanti sul portale *fatture e corrispettivi* ma è indispensabile che il gestionale comunichi i dati corretti allo SDI.

Distinti Saluti